

EMENDAMENTO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE

FINANZIARIA 2010


*Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli **articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15** della **legge 3 agosto 2004, n. 206** e successive modificazioni.*


*Inoltre alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla **legge 23 novembre 1998, n. 407** e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.*


*Alle Vittime del Dovero e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la **medaglia d'oro di «Vittima del Dovero»** per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovero, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.*

Monza, 16/10/2009

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS VITTIME DEL DOVERE



Associazione "Vittime del Dovero" 
Via Correggio 59, 20052 Monza (MI)
C.F. 94605940157

Tel +39.039.8943289 
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

www.vittimedeldovero.it 
segreteria@vittimedeldovero.it

COMMISSIONE V
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

EMENDAMENTI AL DDL 2936
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

BOZZA
EMENDAMENTI

1 dicembre 2009

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200911/emendamenti/Html/05/C2936/artt001-002r.htm

1) Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

22-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.

22-quater. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui al comma 18-bis, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

22-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

2. 546. Paladini, Borghesi, Cambursano, Favia.

2) Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:

22-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a

partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.

22-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono altresì erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

22-quater. Il Presidente della Repubblica conferisce alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti la medaglia d'oro di «vittime del dovere» per lo spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui esse si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni.

22-quinquies. L'onorificenza di cui al comma *22-quater* è conferita, in caso di decesso dell'avente diritto, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. L'onorificenza è consegnata dal Capo dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 300 milioni per l'anno 2010 e a euro 100 milioni a decorre dall'anno 2011.

2. 1190. Ascierto.

3) All'articolo 2, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1305. Amici, Lo Moro, Mosca.

4) *Al comma 51 dopo le parole: e delle stragi di tale matrice aggiungere le seguenti: nonché delle vittime del dovere.*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 10.000.

2. 1578. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

5) *Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:*

51-bis. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, su tutti i trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime del dovere e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalità organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.

51-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 *lettera b-1)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 è elevato a euro 500 euro mensili, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata.

51-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 51-*bis* e 51-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C. per il triennio 2010-2012.

2. 876. Vилlecco Calipari, Causi, Calvisi.

6) *Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:*

51-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 2010 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

Inoltre alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo stato, Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole: Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. 389. Osvaldo Napoli.

7) *Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:*

51-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Inoltre alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

2. 287. Bitonci.

8) *Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:*

51-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle vittime del dovere ed alloro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. 1585. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

9) *Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: le risorse *aggiungere le seguenti:* come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009 n. 168;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per essere destinate, quota parte, all'aumento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, da attribuirsi alle vittime del dovere. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Le somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non utilizzate alla fine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Relativamente alle risorse non utilizzate nell'anno 2009, le stesse sono versate alla contabilità speciale di cui al presente comma con le stesse modalità e per le medesime finalità.

3. 52. De Angelis.